

N. 10378/2026 R.G. TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO



Tribunale di Genova

Sezione XI Civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea*

Il Giudice istruttore, Patrizia Cazzato

esaminato il ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 depositato da [REDACTED] nato in
TUNISIA il [REDACTED], C.F. [REDACTED] CUI [REDACTED] n. VESTANET
[REDACTED];

rilevato che la Commissione territoriale ha adottato la decisione impugnata ai sensi dell'art. 68, par.
3, Reg. UE 2024/1348;

vista l'istanza di autorizzazione a rimanere ex art. 35-bis, co. 4, d.lgs. 25/2008;

rilevato che la Commissione territoriale non ha depositato note difensive entro 3 giorni dall'avvenuta
notifica;

A) in relazione all'istanza di autorizzazione a rimanere

rilevato che ricorre uno dei casi di cui all'art. 35-bis, co. 3, d.lgs. 25/2008, ai sensi del quale la
proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato;

rilevato che ricorre uno dei casi di cui all'art. 68, par. 3, Reg. UE 2024/1348;

rilevato che la decisione sulla domanda risulta adottata sulla base della "procedura accelerata" con
rispetto dei termini previsti dall'art 35, par. 3, Reg. UE 2024/1348

rilevato che alla luce delle allegazioni ed acquisizioni anche in via d'ufficio, si ritiene sussista pericolo
imminente di pregiudizio grave e irreparabile tenuto conto dei motivi di impugnazione, dell'assenza
di motivi in contrario (nulla avendo segnalato il Pubblico Ministero notiziato del procedimento e nulla
risultando dal casellario giudiziale acquisito d'ufficio) e del fatto che l'esecuzione comporterebbe
l'espulsione del richiedente; in caso di espulsione, infatti, in caso di accoglimento del ricorso, la sua
concreta esecuzione risulterebbe estremamente difficoltosa; inoltre, qualora il richiedente permanesse
sul territorio nazionale in attesa della decisione, vedrebbe estremamente limitati diritti fondamentali,
quali quello ad un'assistenza sanitaria integrale, allo studio, al lavoro.



Inoltre, va osservato che il ricorrente proviene da TUNISIA, ovvero da un Paese ove, seppure non caratterizzato da una violenza indiscriminata e diffusa, è tuttavia indubbia la sussistenza di una condizione di insicurezza e instabilità, la quale rende difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini, come risulta dalle stesse fonti citate nel provvedimento impugnato e che qui si richiamano.

B) In relazione al merito

ritenuto che, non essendo disponibile la videoregistrazione dell'audizione del richiedente, è necessario fissare udienza ai sensi dell'art. 35-bis, co. 11, lett. a), d.lgs. 25/2008;

ritenuto che **non appaia necessario**, allo stato, procedere all'**audizione** del ricorrente, ferma la possibilità che la stessa venga comunque disposta dallo scrivente, d'ufficio o su sollecitazione della parte;

rilevato che non è ancora stato istituito presso la sezione specializzata l'ufficio per il processo stralcio previsto dall'art 16 d.l. 100/2026, convertito in dalla l. 145/2026, tenuto conto del rilevante carico di ruolo della Sezione che si è formato con le innumerevoli sopravvenienze a partire dal 2024, con esclusivo riferimento ai procedimenti di protezione internazionale, tutti di natura urgente ex lege;

ritenuto che nel caso in esame non emergono motivi di trattazione prioritaria;

P.Q.M.

AUTORIZZA il ricorrente a rimanere nelle more dell'esito del ricorso con conseguente diritto ad ottenere il rilascio del documento previsto dall'art. 4, co. 4, d.lgs. 142/2015;

FISSA l'udienza del 02/12/2031

DISPONE che l'udienza, cui rinvia il giudizio, sia sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e deposito di documentazione, assegnando termine per il deposito di memorie ed eventuale documentazione fino alla data sopraindicata.

Tale giorno è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Tenuto conto del rito applicato avverte le parti che il Tribunale deciderà nel merito della causa anche in caso di mancato deposito di note scritte.

In particolare, entro il termine sopraindicato parte ricorrente è invitata al deposito di memoria e documentazione integrativa relativa:

- all'eventuale motivata necessità di procedere ad audizione personale del richiedente;
- alla vicenda raccontata dal richiedente (documenti specifici sulla sua storia, quali certificati medici, denunce, C.O.I. finalizzate a riscontrare il racconto: riferimenti ad un attentato, ad uno scontro etnico, ecc.);
- a situazioni di vulnerabilità e/o al percorso di integrazione (tirocini formativi, volontariato, documentazione medica, preferibilmente accompagnati da relazione del CAS, se in



accoglienza ovvero da certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità con l'attestazione del deposito presso la Questura), ivi inclusi:

- certificato C2 del Centro per l'impiego.
- estratto contributivo INPS
- Certificazioni Uniche
- Certificazione relativa ad iscrizione e/o partecipazione a corsi di lingua per l'apprendimento della lingua italiana
- Contratti stipulati e relativi modelli UniLav e almeno 3 buste paga (queste ultime ove non venga depositato il relativo CU)

Con richiesta di provvedere al deposito dei documenti allegati, integralmente leggibili, separati per ciascuna autonoma produzione, descrittivi del loro contenuto e con numerazione corrispondente a quella indicata nella nota difensiva.

ASSEGNA

- 1) alla Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento per il deposito di nota difensiva. Fa presente che, ai sensi dell'art. 35-bis, co. 8, d.lgs. 25/2008, entro lo stesso termine la Commissione è tenuta a rendere disponibile copia della domanda di protezione internazionale presentata, del verbale di audizione, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza del richiedente. Nonché a precisare ed indicare in che data il richiedente abbia espresso l'intenzione di formulare istanza di protezione internazionale, acquisendo informazione dalla Questura competente, anche ai sensi ed agli effetti dell'art 7, co. 2, d.l. 20/2023, data non coincidente con l'avvenuta formalizzazione della domanda a mezzo del modello C/3 ed alla trasmissione dell'EURODAC;
- 2) al ricorrente termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di nota difensiva;
- 3) al Pubblico Ministero termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere le sue conclusioni, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 10, 12 e 16 d.lgs. 151/2007, oltre al certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti.

MANDA alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'interessato ed al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, per la comunicazione al Pubblico Ministero.



Genova, 30/09/2026

Il Giudice

Patrizia Cazzato

